Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale N. 223

1. Comunicazioni della F.I.G.C.

2. Comunicazioni della L.N.D.

3. Comunicazioni della Divisione Calcio a Cinque

4. Giustizia Sportiva

4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 09.11.2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1 Campionato Nazionale Serie B Femminile

GARA DEL 18/10/2026: EVENTI FUTSAL – PISTOIA WOMAN C5
Reclamo proposto da: Eventi Futsal

Il Giudice Sportivo;
esaminato il reclamo proposto dalla Società EVENTI FUTSAL avverso l'esito della gara in oggetto osserva:
Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art 10 comma 6 lett. a del C.G.S., per aver schierato nell'incontro di che trattasi le giocatrici PISA MELANIA e PRESTES MARIA EDUARDA, in posizione irregolare in quanto entrambe ancora in corso di squalifica.
Sostiene la ricorrente che le suddette calciatrici non potevano prendere parte alla gara in quanto gravate da squalifica, secondo quanto riportato dal Comunicato Ufficiale n. 831 del 13/03/2026, al cui interno risultano inflitte alle giocatrici rispettivamente n.4 e n.1 gare di squalifica nel corso dei quarti di finale turno di ritorno della Coppa Italia Vincenti Coppa Regionale Femminile, ultima gara disputata in quella competizione.
Sulla scorta di quanto sopra indicato, la reclamante chiedeva la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Ai sensi dell'art.19 commi 4 e 6- del Codice di Giustizia Sportiva:
"4. Le sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), e), inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.
….. omissis ….
6. Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e dalle Coppe Regioni., che hanno cambiato attività ai sensi dell'art. 118, N.O.I.F., scontano le rispettive squalifiche, anche per il solo residuo, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova attività."
Al seguente art.21 comma 6 è specificato che "*Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in*

cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive"
All'interno di questi articoli viene codificato il cd. principio di distinzione (o principio di omogeneità) delle competizioni secondo cui la squalifica deve essere scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato e non è possibile espiare sanzioni in una competizione diversa da quella nella quale le stesse sono state irrogate, che viene ritenuto prevalente dalla giurisprudenza sportiva.
Nel caso di specie non si ravvisano le condizioni per l'applicazione della disciplina derogatoria invocata dalla reclamante laddove l'art.21 del C.G.S al comma 7 espressamente statuisce che "*Le sanzioni di squalifica, irrogate nell'ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a cinque, per le sole società aderenti alla medesima Divisione, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo.*", questo perché nella stagione 2025/2026 il Pistoia Women C5 ha disputato il campionato di Serie C Femminile nella regione Toscana e dunque non poteva essere considerata società aderente alla Divisione calcio a cinque che organizza i campionati nazionali.
Per tale motivo le giocatrici di che trattasi, contrariamente a quanto asserito nel ricorso, dovranno scontare le giornate di squalifica residue nelle prime gare di Coppa Italia che saranno disputate dalla propria squadra di appartenenza, con la conseguenza che le stesse hanno preso parte all'incontro del 18/10/2026 in posizione regolare.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva di cui al C.U N° 172 del 21/10/2026
decide:
a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell'incontro EVENTI FUTSAL - ASD PISTOIA WOMEN C5 1 - 2;
b) la tassa del ricorso viene addebitata.

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque

(Avv. Massimiliano De Renzis)

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 09/11/2026.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia